

PIERO SANDULLI

BREVE ANALISI DELLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

IN TEMA DI TRIBUNALE PER LE PERSONE, I MINORI E LA FAMIGLIA

(DECRETO LEGISLATIVO 149 DEL 10 OTTOBRE 2022)

Sommario:

1. Antefatto. **2.** La legge n. 206 del 2021. **3.** Le deleghe. – **4.** Il Tribunale per la famiglia. Profili generali. – **5.** Disciplina transitoria. – **6.** Tribunale della famiglia. Competenza e poteri del giudice e del pubblico ministero – **7.** L’ascolto del minore. – **8.** Nomina del tutore e del curatore del minore. – **9.** Mediazione familiare. – **10.** Il rito. – **11.** La fase istruttoria. – **12.** Decisione della causa. – **13.** I provvedimenti temporanei ed urgenti. – **14.** L’appello. – **15.** Rito semplificato di separazione e di divorzio. – **16.** Le modifiche, in tema di persone, minori e famiglia, che sono entrate in vigore il 22 giugno 2022. – **17.** Il curatore speciale del minore. – **18.** La modifica all’articolo 709 ter c.p.c. – **19.** Le ADR in materia familiare. – **A)** La negoziazione assistita. – **B)** Gli effetti obbligatori dei trasferimenti immobiliari. – **C)** La mediazione familiare. – **20.** L’ufficio del processo per il Tribunale per le persone, per i minori e per la famiglia. – **21.** Profili deontologici. – **22.** Conclusione.

1. Antefatto.

L’istituzione del nuovo Tribunale per le persone, per i minori e per la famiglia, affonda le sue radici nella più ampia riforma del processo civile, dettata dal legislatore, con la legge n. 206 del 26 novembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021), per essere ottemperante ad uno degli obiettivi contenuti nel piano nazionale di ripresa e resilienza, quello di perseguire la “ragionevole durata dei processi e di eliminare l’arretrato”, elementi questi di ostacolo alla crescita del Paese e disincentivo agli investimenti.

Il percorso di riforma del processo civile, conclusosi con l’emanazione del decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022 (in Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022), era stato annunciato, in

una sorta di cantiere sempre aperto, dal Ministro della giustizia dell'epoca, Bonafede, l'11 luglio 2018, nell'espore, al Parlamento, le linee programmatiche del suo dicastero.

La riforma ipotizzata dal Ministro ha, inizialmente, suscitato non poche perplessità, sia presso gli studiosi del processo civile, che, con il loro commento del 21 gennaio 2019, rilevavano l'inidoneità di alcune misure proposte alla soluzione dei problemi del processo civile, che dall'Associazione nazionale magistrati i quali, in data 9 marzo 2019, sollevarono preoccupazioni analoghe a quelle formulate dagli studiosi del processo.

Malgrado tali remore il Consiglio dei Ministri, in data 31 luglio 2019, ha approvato "salvo intese" un disegno di legge che prevedeva, tra le altre, la delega al Governo per "l'efficienza del processo civile". In realtà l'approvazione "salvo intese" stava a significare che gli accordi sulla riforma non erano stati raggiunti e che, pertanto, era necessario un ulteriore aggiustamento di essa. Tale integrazione non riuscì ad essere concretizzata poiché il 20 agosto 2019 il Governo giallo-verde, a presidenza Conte, rassegnò le proprie dimissioni.

Con la costituzione del successivo Esecutivo, questa volta a composizione "giallo-rossa", ma sempre presieduto dal Prof. Giuseppe Conte, l'iter della riforma ha ripreso la sua strada, anche perché il Ministro Bonafede era stato confermato nella carica; pertanto, il 23 settembre 2019 fu dettato un atto di indirizzo che prevedeva di "asciugare il rito ordinario di primo grado". Anche tale ulteriore ipotesi di riforma suscitò non poche perplessità presso l'Associazione italiana tra gli studiosi del processo civile, che con la propria comunicazione del 18 novembre 2019, rilevava come

la proposta, pur essendo lodevole nella ipotesi di semplificazione del rito, non era in condizione di perseguire l'obiettivo costituzionale del "giusto processo".

Con l'avvento della pandemia ed a seguito della introduzione di alcune specifiche norme legate al periodo del Covid 19, il percorso della riforma dovette fermare la sua attenzione su nuove necessità e si propose diversi indirizzi, più condivisibili dei precedenti.

Le mutate prospettive sono, poi, divenute parte integrante dell'offerta contenuta nella relazione italiana del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentata, in prima bozza, il 21 gennaio 2021, con la quale lo Stato Italiano si impegnavo ad operare riforme anche nel campo della giustizia civile, ritenuta in sede EU particolarmente rilevante anche per le sue ricadute di natura economica, in modo da ridurre, sino ad eliminarlo completamente, entro il 2026 (anno di completamento delle opere del PNRR), l'arretrato pendente in materia civile (al 31.12.2021 pari a 3.106.623 cause) ed a abbassare, di almeno il 40%, i tempi per la definizione dei processi civili.

Caduto l'Esecutivo Conte (nel gennaio del 2021), furono apportate al PNRR alcune modifiche ed integrazioni al Piano dal successivo Esecutivo Draghi, insediatosi il 13 febbraio 2021. In particolare fu inserita, accanto alla riforma del giudizio civile, del processo penale e dell'organizzazione della giustizia, anche la necessaria riforma del processo tributario, in precedenza non considerata dalla prima versione del PNRR.

Su queste basi il 26 novembre 2021, è stata approvata la legge di riforma della giustizia civile, avente n. 206, che ha dato vita alle deleghe successivamente espletate dall'esecutivo con il decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022.

2. La legge n. 206 del 2021.

Tornando all'analisi della legge delega, la 206 del 26 novembre 2021, composta da un unico articolo, suddiviso in 44 capoversi, è possibile verificare come la stessa presenti una complessa struttura che è opportuno esaminare in questa sede ai soli fini della migliore comprensione della normativa, relativa alla introduzione, nel nostro Ordinamento, del Tribunale per le persone, i minori e la famiglia.

Va, dunque, rilevato come i commi da 1 a 26, della legge n. 206, contengano le istruzioni per il legislatore delegato, successivamente riempite di contenuto con il decreto legislativo n. 149 del 2022, mentre i commi 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35 e 37 contengono norme di immediata applicazione (giugno 2022) che pure riguardano alcune controversie relative alla famiglia e quelle concernenti i minori.

Ulteriori disposizioni di applicazione immediata – non relative al tema persone, minori e famiglia - sono contenute nei commi 29, 32 e 36.

I commi 29 e 32 riguardano l'esecuzione forzata, mentre il comma 36 regola la competenza per le controversie sulla cittadinanza (anch'essa in parte afferente a tematiche connesse alla famiglia).

Ai sensi del comma 37, dell'unico articolo di cui consta la legge 206 del 2021, le disposizioni di cui, da ultimo, si è detto, hanno trovato applicazione per i procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno dalla data di entrata in vigore della legge. Dunque, poiché la legge è stata pubblicata il 9 dicembre 2021, ed è entrata in vigore il 24 dicembre 2021, le norme, di immediata applicazione,

sono diventate operative per i procedimenti iniziati a far data dal 22 giugno 2022. Infine, i commi da 38 a 44 contengono disposizioni finanziarie relative alla materia trattata dalla legge.

Completata, così, la architettura generale della legge 206/21, sia pure limitatamente alla tematica che qui ci occupa, è possibile, ora, riflettere sul sistema delle deleghe per poi fermare l'attenzione sui temi della tutela della famiglia e delle persone, non solo alla luce di esse, ma anche sulla base del testo del decreto legislativo n. 149 del 2022 che ha inserito, nel secondo libro del codice di procedura civile, un intero titolo, il quarto bis, relativo alle “norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia”, composto da tre capi ed articolato in settantuno articoli che vanno dall'art. 473 bis, sino all'art. 473 bis.71.

Dalla collocazione delle nuove norme, effettuata dal Legislatore, all'interno del codice di rito civile, è possibile, sin da ora, affermare che ci si trova in presenza di un giudizio che si colloca nel più ampio alveo del processo civile, assumendone, pertanto, le caratteristiche della disponibilità per le parti (articolo 112 cpc), del principio del contraddittorio (art. 101 cpc) e delle regole connesse al diritto alla difesa.

3. Le deleghe.

Prima di affrontare l'analisi del nuovo procedimento, dettato dal secondo capo del titolo aggiunto, dal decreto legislativo 149 del 2022 al codice di procedura civile, appare opportuno effettuare una rapida sintesi delle deleghe conferite all'Esecutivo dalla legge 206 del 2021. L'articolo 1, al comma 4, contiene principi e criteri direttivi relativi agli strumenti alternativi di composizione delle

controversie, circa le quali il PNRR intende implementare e meglio regolare l'utilizzo, fidando sulle loro capacità deflative ed evitando, attraverso un rilevante ricorso alla mediazione ed alla negoziazione assistita, che una serie di vertenze possano divenire liti, che il giudice sarà costretto a dirimere.

All'interno delle ipotesi alternative del processo (e non al processo) il legislatore prevede un'ulteriore delega, contenuta nel comma 15, relativa all'arbitrato.

La risoluzione alternativa delle controversie, come vedremo, è ampiamente utilizzata dal Legislatore delegante e recepita dall'Esecutivo delegato in relazione alla tutela delle persone e della famiglia.

I commi 17 e 20 riguardano, invece, ipotesi relative all'implemento dell'utilizzo del processo telematico (che il Legislatore intende utilizzare, in ogni settore della tutela al fine di snellire i tempi del processo), mentre i commi 18 e 19 riguardano l'Ufficio del processo (anch'esso implementato al fine di determinare una contrazione dei tempi processuali).

I principi ed i criteri direttivi della delega, relativi alla riforma del processo di cognizione di primo grado, sono contenuti, nel comma 5 e nel comma 6 della legge, dove vengono posti in luce i rapporti tra giudice singolo e collegio; inoltre, viene individuata (lettera p) una nuova ordinanza anticipatoria di accoglimento e di rigetto.

Molto importante appare quanto contenuto nella lettera n), del comma 5, con la quale si prevede lo spostamento della disciplina del procedimento sommario di cognizione dal libro quarto al libro secondo del codice di rito civile ed il mutamento della denominazione di quel rito, che perderà

l'aggettivazione, invero assai discutibile, di sommario (che non poche perplessità ha destato in dottrina) per assumere quella di “procedimento semplificato di cognizione” (con l'espletamento della delega tale spostamento è avvenuto mediante l'inserimento del procedimento semplificato di cognizione nel capo terzo quater del secondo libro del codice di procedura civile artt. 281 decies, 281 terdecies). Tale modifica va particolarmente apprezzata, poiché ha recepito molte delle indicazioni operate dalla dottrina nei dodici anni di funzionamento del rito sommario istituito – come è noto – dalla legge n. 69 del 2009.

Il comma 7, dell'unico articolo della legge in parola, reca la delega, finalizzata a rimodulare la disciplina del processo di cognizione che deve svolgersi innanzi il giudice di pace (disciplina poi inserita negli articoli che vanno dal 316 al 321).

In tema di rito del lavoro, il comma 11, detta i principi ed i criteri direttivi della delega in materia di licenziamento, ponendo fine alle incertezze suscitate, al riguardo, dalla legge n. 92 del 2012 (cosiddetta legge Fornero). Tale delega, espletata dall'Esecutivo ha portato all'inserimento, nell'ambito del codice di rito civile, del capo uno bis, che con gli articoli 441 bis, 441 ter e 441 quater, regola le controversie relative ai licenziamenti.

Infine, il comma 21, torna sui temi di natura deontologica, ribadendo la necessità della gestione della macchina processuale secondo i principi di lealtà e probità e regola il tema delle sanzioni da comminarsi nei casi di mancato rispetto di tali regole (la previsione troverà applicazione, ad opera del decreto legislativo n. 149 del 2022 nell'inserimento nell'ultima parte nell'art. 96 cpc di

un'ammenda afferente ad una condanna in favore della Cassa ammende di una somma di denaro variante tra 500 e 5.000 euro).

4. Il Tribunale per la famiglia. Profili generali.

Come ricordato in precedenza, il 22 giugno 2022 hanno trovato applicazione i commi 27, 28, 30, 31, 33, 35, in base a quanto previsto dal comma 37 della legge n. 206/2021. I profili contenuti nei commi sopra riportati, in base al dettato del comma 37, relativi ad aspetti particolarmente delicati della tutela delle persone, dei minori e della famiglia, sono già entrate in vigore, mentre il resto della normativa, in virtù di un regime transitorio accorciatosi nel tempo, in base al dettato dell'art. 1, comma 380, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (la legge di bilancio per il 2023) troverà applicazione per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023.

E' indubbio che la istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, di cui si dice nei commi 23 e 24 della legge delega, costituisce un fatto positivo che pone fine alla parcellizzazione delle competenze in tema di famiglia e di minori.

La legge n. 206 del 2021 sintetizza le troppe competenze sul tema della famiglia, sussumendole presso un unico giudice e sottoponendole ad un unico rito, cosa che da oltre 40 anni aveva invocato la dottrina.

Al riguardo deve essere ricordato come rispetto alla istituzione del Tribunale dei minori avvenuta nel 1934 (con il regio decreto del 20 luglio, avente n. 1404, convertito con modificazioni nella legge

n. 835 del 1935), molte modifiche sono intervenute in sede nazionale e sovranazionale a stravolgere quella ormai desueta istituzione.

Il rito cui si ispira la delega, è per larghi versi recepito dalla struttura processuale prevista per il processo del lavoro, con la legge n. 533 del 1973, poi utilizzato anche per il rito sommario (oggi rito semplificato di cognizione art. 281 decies, 281 terdecies).

Possono, però, avanzarsi alcune riserve in merito alla immediata entrata in vigore di parte delle norme relative ad alcuni profili, neppure particolarmente cogeniti, del tema, mentre sarebbe stata auspicabile una entrata in vigore contestuale di tutte le norme relative alla materia e presumibilmente avrebbe dovuto ipotizzarsi una *vacatio legis* più ampia poiché la normativa in esame stravolge il sistema della tutela dei minori, ponendo nel nulla un tribunale funzionante da circa 90 anni.

In merito alla entrata in vigore di alcune norme della legge n. 206 del 2021, intervenute nel giugno del 2022, la dottrina ha sollevato perplessità relativamente al curatore speciale del minore (previsto dai commi 30 e 31, della legge 206) che in assenza del completamento della delega sul tema generale del Tribunale della famiglia, curatore che ha operato fino, a questo momento, in uno spazio non completamente definito. Inoltre, perplessità sono state sollevate in materia di competenza, poiché l'entrata in vigore, nel giugno 2022, del comma 28 ha prodotto l'evidente rischio della scelta del foro tra Tribunale ordinario e Tribunale dei minori, circostanza questa particolarmente grave se si pone attenzione al dettato dell'articolo 709-ter c.p.c.

5. Disciplina transitoria.

Al fine di chiarire il regime transitorio della normativa è bene anticipare all'inizio della trattazione il tema della entrata in vigore della normativa.

Oltre ad alcune norme sul tema della famiglia, delle persone e dei minori, contenute nella legge n. 206 del 2021 e già in vigore dal 22 giugno 2022, come meglio si specificherà in seguito, la originaria previsione del legislatore delegato era quella di far entrare in vigore le nuove regole il primo luglio 2023.

Tuttavia, con la legge di bilancio per il 2023 n. 197 del 29 dicembre 2022, è stato modificato l'art. 35 del decreto legislativo n. 149/2022 anticipando, pertanto, l'entrata in vigore al 28 febbraio 2023, anche se alcune norme, pure relative al tema, entreranno in vigore dopo come, ad esempio, l'ordinamento dei mediatori familiari al 30 giugno 2023.

6. Tribunale della famiglia. Competenza e poteri del giudice e del pubblico ministero.

Come ricordato in precedenza, i commi 23 e 24, dell'unico articolo della legge 206 del 2021, avevano previsto l'istituzione di un nuovo Tribunale per le persone i minori e la famiglia. In particolare, il punto a), del comma 23, ha dettato i criteri per la riorganizzazione delle competenze relative al Tribunale dei minori. Nel dar corpo alla delega il legislatore delegato, con l'art. 473 bis del codice di procedura civile, ha previsto che le disposizioni del nuovo titolo IV bis del secondo libro del codice di procedura civile trovano applicazione per tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni ed alle famiglie, in precedenza attribuiti alla competenza del tribunale

ordinario del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, vale a dire tra le altre ipotesi di dichiarazione giudiziale della paternità o di disconoscimento, le separazioni, i divorzi, lo scioglimento delle unioni civili. L'articolo in esame prevede anche alcune eccezioni a questa regola generale legate ai procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, ai procedimenti di adozione ai minori di età e ai procedimenti oggi attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione protezione internazionale (L. 46 del 2015) e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea. Infine, l'ultimo comma dell'art. 473bis c.p.c. prevede che "per quanto non disciplinato dal presente titolo i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli primo e secondo del secondo libro del codice di rito". Pertanto, come ricordato in precedenza, il nuovo processo si cala nell'ambito della norme dettate per il processo civile, di natura dispositiva, aperto al contraddittorio e lasciato alla libera disponibilità delle parti.

Il successivo articolo 473 bis.1 (certamente la numerazione adottata dal legislatore appare discutibile e rischia di essere foriera di non proprie complicazioni) si sofferma sulla composizione dell'organo giudicante chiarendo che il tribunale della famiglia giudicherà in composizione collegiale, mentre è possibile al Presidente delegare l'istruzione delle cause ad uno dei componenti del collegio.

Inoltre, con il secondo comma, si chiarisce che nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale ci si può avvalere di giudici onorari a cui delegare specifici adempimenti, con la sola esclusione dell'ascolto del minore (come vedremo, troverà specifica regolamentazione nell'ambito

degli artt. 473 bis.4, 473 bis.5 e 473 bis.6) l'assunzione delle prove testimoniali e gli altri atti riservati al giudice togato.

Chiarisce, altresì, l'ultimo comma che la prima udienza, quella di remissione della causa in decisione e delle udienze all'esito delle quali saranno assunti provvedimenti temporanei, si svolgono davanti al collegio o al solo giudice relatore all'uopo delegato. Invero, questa incertezza, legata alle specifiche fasi del giudizio, poteva essere evitata e potevano meglio specificarsi le fasi da porre in essere necessariamente ad opera del giudice collegiale rispetto a quelle (presumibilmente l'assunzione dei provvedimenti temporanei) delegabili al giudice relatore.

Interessante appare il tema, trattato dai due articoli successivi 473 bis.2 e 473 bis.3 i quali specificano, differenziandoli dal rito ordinario, i poteri del giudice e quelli del Pubblico Ministero. Circa il primo è necessario segnalare come il giudice possa, d'ufficio, nominare un curatore speciale nell'interesse del minore ed adottare i provvedimenti da lui ritenuti più opportuni, anche in deroga all'art. 112 c.p.c., nonchè disporre, analogamente a quanto accade nel processo del lavoro, mezzi di prova anche al di fuori da limiti di ammissibilità previsti dal codice civile pur sempre nel rispetto del contraddittorio e del diritto della prova contraria. Una particolare ipotesi istruttoria è prevista nell'ultimo comma dell'art. 473 bis.2 per la quale, con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d'ufficio ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti, in base al dettato dei successivi articoli 473 bis.12 e 473 bis.16, nonchè disporre l'ordine di esibizione e di indagine sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, avvalendosi, ove necessario, della polizia tributaria.

Come detto, anche poteri del pubblico ministero sono stati implementati rispetto a quelli previsti dal codice di rito civile negli articoli 69 e 70. Infatti, il pubblico ministero, nell'esercizio dell'azione civile ed al fine di adottare le relative determinazioni, può assumere informazioni acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari ed assistenziali. In definitiva si crea una nuova figura di pubblico ministero la cui natura sembra essere in tal rito mutata, essendo non solo quella di parte propria del rito ordinario, ma assumendo poteri che lo portano ad essere simile al vecchio giudice istruttore, presente nel rito penale con il processo Rocco.

7. L'ascolto del minore.

Come ricordato in precedenza gli articoli 473 bis.4, 5 e 6 sono dedicati, dal legislatore delegato, all'inserimento nel codice di procedura civile delle regole afferenti la complessa procedura dell'ascolto del minore (peraltro trattata anche dal codice sostanziale).

Va, preliminarmente, chiarito che il minore per essere ascoltato deve avere compiuto dodici anni. Anche se bisogna considerare che se il bambino è capace di discernimento (circostanza questa da valutarsi ad opera del giudice collegiale o delegato) questi può essere ascoltato anche se di età inferiore ai dodici anni. Ovviamente tale ascolto va attuato nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano il minore stesso. Il criterio di valutazione delle opinioni del minore deve essere attuato tenendo conto dell'età dello stesso e del suo grado di maturità. In ogni caso il legislatore raccomanda che dette opinioni siano tenute in considerazione dal giudice. Il

secondo comma dell'articolo 473 bis.4 prevede le ipotesi in cui il giudice non proceda all'ascolto del minore, motivando il suo provvedimento, ciò accade quando l'ascolto sia in contrasto con l'interesse del minore, manifestamente superfluo o reso impossibile a causa di carenze fisiche o psichiche del minore stesso. Inoltre, il giudice non procederà all'ascolto del minore quanto lo stesso ha manifestato la sua volontà di non essere ascoltato. Infine, l'ultimo comma (dell'articolo in esame) considera la circostanza della sussistenza di un accordo già preso dai genitori in merito alle condizioni di affidamento dei figli. In questa ipotesi il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario e motivando la scelta da lui fatta. Con l'articolo successivo il 473 bis.5 il legislatore delegato si sofferma, sulla base della delega ricevuta con la legge n. 206 del 2021, sulle modalità di ascolto. Tale procedura particolarmente delicata, che in passato ha più volte lasciato discutere giurisprudenza e dottrina viene guardata con attenzione nel corpo dell'articolo 473 bis.5. Tale norma consente al giudice di farsi assistere da esperti o altri ausiliari la medesima normativa consiglia il giudice, se il procedimento riguarda più minori, di ascoltarli separatamente, di fissare l'udienza in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore e possibilmente in locali idonei ed adeguati alla sua età, se è necessario, anche in luoghi diversi dal Tribunale. In base al terzo comma dell'articolo in esame è, comunque, necessario che il giudice prima di procedere all'ascolto indichi ai genitori i temi oggetto dell'ascolto ed in mancanza di questi ai soggetti esercenti le facoltà genitoriali. Tali notizie dovranno essere date anche ai difensori (dei genitori) ed all'eventuale curatore speciale del minore. Chiarisce la norma che tutti i soggetti sopra ricordati potranno proporre argomenti e temi di approfondimento e, sempre che il giudice lo consenta, partecipare

all'audizione. Il giudice all'atto dell'audizione, in base al dettato del quarto comma, informa il minore, graduando la comunicazione sulla base della sua maturità, circa la natura del procedimento e gli effetti dell'ascolto. Il giudice provvede all'adempimento con modalità, dallo stesso selezionate che garantiscono la serenità e la riservatezza del giovane. L'ultima parte del quarto comma dell'art. 473 bis.5 prevede un regime particolare, più partecipativo, per il minore che abbia già compiuto i quattordici anni.

Infine, va ricordato che l'ultimo comma dell'articolo in esame prevede che venga effettuata la registrazione audio-visiva dell'ascolto del minore, nell'impossibilità di tale registrazione, circostanza questa da ritenersi assai rara data la diffusione delle tecnologie, deve essere redatto un processo verbale che, in modo specifico, descriva il contegno del minore nel corso dell'audizione. L'ultimo articolo dedicato dal legislatore delegato all'ascolto del minore il 473 bis.6 prevede le ipotesi di rifiuto del minore di incontrare uno o entrambi i genitori, nel qual caso il giudice, che deve provvedere senza ritardo all'ascolto, dovrà anche verbalizzare i motivi del rifiuto abbreviando, se necessario, i termini processuali di tale procedura. Con il medesimo procedimento il giudice deve provvedere all'ascolto del minore quando sono segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di rapporti equilibrati tra lo stesso minore e l'altro genitore o la conservazione dei rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo dei genitori. Appare particolarmente significativo questo riferimento a soggetti diversi dai genitori in quanto sia ampia, in tal modo, il numero di componenti in nucleo familiare e si sancisce l'interesse tutelabile di questi a conservare il rapporto con il minore.

8. Nomina del tutore e del curatore del minore.

Gli articoli 473 bis.7 e 473 bis.8, ponendo fine al interregno intervenuto a causa della sovrapposizione delle norme tra il 22 giugno 2022 e il 28 febbraio 2023, chiarisce, in via definitiva, il ruolo del giudice rispetto alla nomina del tutore e del curatore del minore, fermando l'attenzione sui poteri degli stessi.

Invero, come ricordato in precedenza, il curatore speciale del minore, figura già inserita nell'Ordinamento dalla legge n. 206 del 2021 e già operativa di effetti nel giugno del 2022, sembrava fluttuare in un contesto normativo non ancora perfettamente strutturato. Oggi, con i due articoli in esame, detto stato di incertezza ha trovato soluzione. Pertanto, il giudice è in condizione di nominare il tutore del minore tutte le volte in cui dispone con un provvedimento, anche di natura temporanea, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. La copia di detto provvedimento deve essere trasmessa al giudice tutelare per l'annotazione sul registro delle tutele. Invero, chiarisce il legislatore delegato, con l'ultima parte del primo comma dell'articolo 473 bis.7 che sino alla definizione del procedimento, le funzioni del giudice tutelare saranno esercitate in via temporanea dal giudice investito del giudizio.

La nomina del curatore del minore è invece disposta dal giudice quando egli, pur lasciando in vita la responsabilità genitoriale, pone limitazioni ad essa. In tal caso, è necessario specificare, ad opera del giudice, gli atti che il curatore ha potere di compiere nell'interesse del minore e quelli per i quali è, comunque, necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.

Detta indicazione deve contenere anche la descrizione degli atti che i genitori, la cui responsabilità è stata limitata, possono porre in essere congiuntamente o separatamente. Con il provvedimento di nomina del curatore il giudice detta anche la tempistica che il curatore medesimo sarà tenuto a seguire circa la periodicità con cui egli è chiamato a riferire al giudice. Terminato il giudizio il giudice competente che, fino a quel punto, ne ha svolto le funzioni, trasmette il fascicolo relativo al minore al giudice tutelare.

L'articolo 473 bis.8, recependo l'indicazione già contenuta nella legge n. 206 del 2021, detta le regole afferenti alla nuova figura del curatore speciale del minore che viene nominato, anche d'ufficio, nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori o nell'ipotesi in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro nel caso di adozione di un provvedimento emesso ai sensi dell'art. 403 del codice civile (intervento della pubblica autorità a favore dei minori) o di affidamento di un minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge sull'adozione, numero n. 184 del 1983, nei casi in cui dal procedimento emerga una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne una idonea rappresentanza processuale ad opera dei genitori; ovvero quando ne faccia richiesta lo stesso minore purchè di età superiore ai 14 anni.

In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale tutte le volte in cui ravvisi l'esistenza di gravi ragioni, anche temporanee, in virtù delle quali i genitori sono inadeguati a rappresentare e/o tutelare gli interessi del minore, in ogni caso il provvedimento di nomina del curatore speciale deve

essere motivato e ad esso si applicano i criteri previsti dagli articoli 78, 79, 80 del codice di rito civile.

Il giudice può anche attribuire al curatore speciale specifici poteri di rappresentanza sostanziale del minore. Il curatore speciale ove necessario procede all'ascolto del minore sulla base della normativa di cui si è detto nel precedente paragrafo.

Il minore, di età superiore a 14 anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore ed il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata, al presidente del tribunale o al giudice istruttore, i quali decidono con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.

A chiusura di questo paragrafo deve essere segnalato come l'art. 476 bis.9 ha esteso le disposizioni a tutela dei minori anche ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, in quanto dette disposizioni siano compatibili con la situazione da tutelare.

Deve essere segnalato il necessario coordinamento con le norme del codice civile (art. 337 bis e seguenti) e come l'inserimento nel codice di rito civile abbia portato alla abrogazione del dettato dell'art. 337 octies del codice sostanziale.

Va, infine, ricordato come al tema dell'ascolto del minore, siano dedicati anche gli artt. 152 quater e 152 quinquies delle disposizioni di attuazione al codice di rito civile, nelle quali si fa riferimento ai mezzi tecnici da adottare per la tutela del minore, nell'ambito del suo ascolto ed alle regole relative alla registrazione audio visiva dell'ascolto medesimo.

9. Mediazione familiare.

La lettera o) del comma 23, dell'articolo 1 della legge n. 206 del 2021, delega l'Esecutivo a “prevedere che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge del 14 gennaio 2013, n. 4”. Come si vede la delega determina una ampia mutazione delle regole che presiedono a tale figura, attualmente affidata alla normativa relativa alle professioni non organizzate in ordini o collegi.

La successiva lettera p), del medesimo comma, invita il Governo, all'atto dell'espletamento della delega, “a prevedere l'istituzione, presso ciascun tribunale, di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge n. 4/2013, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco” (vedi, sul punto, gli articoli 4 e 5 della legge n. 14 del 2013).

Inoltre, riprendendo il concetto, in precedenza già espresso sub o), la legge n. 206 richiama la necessità di “adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e violenza contro le donne e di violenza domestica”. Inoltre, il Legislatore e delegato è chiamato a prevedere che i mediatori familiari abbiano l'obbligo di interrompere la loro opera nel caso in cui emerga una qualsiasi forma di violenza.

In tale ottica il decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022, ha dettato l'articolo 473 bis.¹⁰ relativo alla mediazione familiare.

Appare evidente che tale articolo deve essere coordinato con le norme sostanziali contenute nel codice civile, che, nell'ultimo decennio, hanno regolato la figura del mediatore familiare in precedenza soltanto tralaticciamente esaminata dal codice sostanziale.

Il nuovo articolo 473 bis.10 consente al giudice, nel corso del giudizio, di informare, in ogni momento, le parti circa la possibilità di avvalersi della mediazione familiare invitandole, in caso di accoglimento della sua proposta, a rivolgersi ad un mediatore da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato in base al dettato delle disposizioni di attuazione. Chiarisce, al riguardo, il secondo comma dell'articolo in esame che il giudice investito della causa ottenuto il consenso delle parti, può far instaurare dalle stesse il sub procedimento di mediazione, rinviando l'adozione dei provvedimenti temporanei, previsti dall'articolo 473 bis.22 cpc, al fine di consentire il raggiungimento di un accordo. Tale valutazione del giudice deve essere fatta con particolare, se non esclusivo, riferimento all'interesse morale e materiale dei figli. Inoltre, con il decreto indicante la data della prima udienza (art. 473 bis.14) il giudice deve informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.

10. Il rito.

Per ciò che attiene specificamente al rito, il Legislatore delegante, con la lettera r) del comma 24, dell'unico articolo della legge delega ha stabilito l'applicazione, per i procedimenti civili previsti dalla lettera a) del comma 23, un rito unificato in materia di persone minori e famiglia, come previsto dal medesimo comma 23. Pertanto, come ricorda la lettera f) del comma 23 della legge n.

206, i giudizi dovranno essere introdotti con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente l'indicazione del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei figli comuni della coppia minorenni ed anche di quelli maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, della L. 104 del 1992.

Alla luce di quanto sopra il Legislatore delegante aveva prescritto che il ricorso sarà chiamato a contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, le relative conclusioni, l'indicazione, a pena di decadenza, per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi. Tale indicazione, lascia al riempimento della delega, il chiarimento in concreto di quali siano i diritti disponibili cui la normativa delegante fa riferimento, poiché gli stessi risultano essere portatori di decadenze specifiche in merito alle domande processuali, non solo nel primo grado di giudizio ma anche in sede di appello.

Per quanto attiene la costituzione del convenuto, chiarisce la legge delega n. 206/2021, che la stessa dovrà avvenire mediante comparsa di costituzione integrante, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali in senso stretto; inoltre, dovranno essere forniti i mezzi di prova e i documenti a sostegno della tesi avanzata dal convenuto.

La lettera l) del comma 23 della legge di delega, prevede che al momento della prima udienza, analogamente a ciò che accade per le cause di lavoro, dovrà essere prevista una specifica fase di conciliazione guidata dal giudice, con la necessaria presenza personale delle parti davanti ad esso.

Chiarisce, inoltre, la delega, che la mancata comparizione, senza giustificato motivo ed il comportamento posto in essere dalle parti nella fase di conciliazione, potranno essere valutati dal giudice, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., ed ai fini delle spese.

Nell'ipotesi in cui il tentativo di conciliazione non giunga a buon fine, il Presidente del Tribunale, anche d'ufficio, sentite le parti ed i rispettivi difensori, assumerà, con ordinanza, i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni dettati, principalmente, nell'interesse della prole ed, in via subordinata, nell'interesse dei coniugi.

Le indicazioni del Legislatore delegato hanno dato vita, con il decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022, al capo secondo del nuovo titolo quarto bis del codice di rito civile.

Nel recepire le indicazioni operate dalla legge n. 206 del 2021, l'Esecutivo delegato individua una specifica competenza per territorio, di natura funzionale, in virtù della quale (articolo 473 bis.11) tutti i provvedimenti che riguardano il minore debbono essere adottati dal tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Prescrive, inoltre, il primo comma dell'articolo in esame che ove il trasferimento del minore non sia stato autorizzato e non sia decorso un anno da detto trasferimento, permane la competenza del tribunale di ultima residenza legittima del minore.

Ad esclusione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 473 bis.11, tutte le altre ipotesi restano regolate dalle disposizioni generali se non derogate dalla nuova normativa (capo terzo, sezione seconda).

Come previsto dal legislatore delegante, il rito seguito dal nuovo processo, ha notevoli analogie con quello previsto dalla legge n. 533 del 1973 per il processo del lavoro ma lo stesso comporta alcune

peculiarità proprie della procedura in esame dettate dalla specifica materia di essa, in particolare il ricorso deve indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse, allegare l'eventuale copia dei provvedimenti già adottati. Nel caso di domande di natura economica, è necessaria la produzione della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili o/e su beni mobili registrati e la eventuale titolarità di quote sociali. Debbono essere prodotti anche gli estratti di conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni anteriori alla proposizione della domanda. Molto interessante appare il contenuto dell'ultimo comma dell'articolo 473 bis.12 che prevede la necessaria allegazione al ricorso, nei procedimenti relativi ai minori, di un piano che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extra scolastiche, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze.

Con l'articolo successivo (art. 473 bis.13) il Legislatore delegato detta le regole del ricorso posto in essere ad opera del pubblico ministero. Come è possibile riscontare, dall'analisi dei commi 2 e 4 dell'articolo in esame, le ipotesi di ricorso del pubblico ministero appaiono circoscritte ai casi di collocamento del minore in una struttura comunitaria ovvero, a quelle di allontanamento dello stesso, dalla casa genitoriale.

Sulla base dello schema seguito per il rito del lavoro e per il procedimento semplificato di cognizione (già rito sommario), al deposito del ricorso fa seguito il decreto di fissazione di udienza che dovrà essere notificato ad opera della parte ricorrente, unitamente al suo ricorso, alla parte convenuta. E' interessante ricordare come nel decreto di fissazione dell'udienza debba essere

contenuta l'informazione, data alle parti, della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.

Tra la notifica del ricorso e del pedissequo decreto, contenente la data dell'udienza, e l'udienza medesima debbono trascorrere almeno sessanta giorni liberi, detto termine è elevato a novanta giorni nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata all'estero.

Chiarisce, inoltre, l'articolo in esame che tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di trattazione, in ossequio alla regola della ragionevole durata del processo, per materia che prescrive la particolare velocità delle decisioni, non debbano intercorrere più di novanta giorni, elevabili a centoventi nel caso in cui la notificazione del ricorso debba essere effettuata all'estero.

Tutte le volte in cui possa verificarsi un pregiudizio imminente ed irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei procedimenti, il Presidente del Tribunale per la persona, minori e famiglia, o il giudice, da lui delegato, emettono (eventualmente assunte sommarie informazioni) i provvedimenti temporanei nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande proposte, delle parti. Con il decreto di adozione dei provvedimenti indifferibili il giudice fissa l'udienza per la conferma modifica o revoca degli stessi. Tale udienza dovrà tenersi nei successivi quindici giorni e il provvedimento così emesso, dovrà essere notificato sulla base delle istruzioni rese dal giudice entro un termine perentorio a lui assegnato (art. 473 bis.15).

Il convenuto dovrà costituirsi, a norma dell'art. 473 bis.16, entro un termine assegnato dal giudice, formulando eventualmente la sua domanda riconvenzionale; comunque producendo le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le altre informazioni di carattere economico, richieste anche all'attore, a norma dell'art. 473 bis.12.

11. La fase istruttoria.

Il decreto legislativo n. 149 del 2022, dopo aver chiarito che il giudizio di primo grado, pur ispirandosi alle regole dettate cinquanta anni fa, per il processo del lavoro, deve essere svolto dal giudice collegiale (come da tempo accade per il processo agrario, legge 203 del 1982), consente, tuttavia, al Collegio di individuare per alcune mansioni specificatamente indicate dalla norma un giudice relatore (cfr, al riguardo, art. 473 bis.21). Il richiamo al processo del lavoro è tuttavia mitigato, nella sua rigidità, dall'art. 473 bis.17 che trasferisce, nell'ambito di questo specifico rito, le ipotesi di *emendatio* del tema *decidendum* e di integrazione della prova, consentite dal sesto comma dell'art. 183 cpc per il rito ordinario. In tal modo è consentito al ricorrente 20 giorni prima della data dell'udienza il deposito di una memoria con la quale prendere posizione in maniera chiara e specifica circa i fatti allegati dalla parte convenuta. Allo stesso ricorrente è consentita la modificazione e/o precisazione delle domande e delle conclusioni già formulate; egli può, inoltre, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle difese introdotte dal convenuto con la sua comparsa di costituzione (art. 473 bis.16).

Di contro, alla parte convenuta in giudizio (in questo tipo di rito non è pensabile definire resistente la parte convenuta poiché la pretesa da questa fatta valere, non è dissimile da quella azionata) può 10 giorni prima della data fissata per l'udienza depositare una ulteriore memoria di replica nella quale può precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte. Può, inoltre, proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano determinate dalla domanda

riconvenzionale o dalle difese svolte dall'attore con la sua memoria. Infine, può indicare ulteriori mezzi di prova e produrre documenti anche a prova contraria.

Cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, anche l'attore può depositare un'ulteriore memoria finalizzata alla sola indicazione di prova contraria in riferimento ai mezzi di prova fatti valere dalla parte convenuta con la sua seconda memoria.

L'articolo 473 bis.19, nel chiarire le decadenze che possono verificarsi nel rito di famiglia, delle persone e dei minori, a norma degli artt. 473 bis.14 e 473 bis.17, in ossequio alla legge delegante rileva che dette decadenze operano esclusivamente in relazione ai diritti disponibili, mentre per la categoria dei diritti indisponibili (rispetto alla quale la giurisprudenza dovrà dimostrarsi pretoria) dette decadenze non operano. Alla stessa stregua il Legislatore con il secondo comma dell'articolo in esame ha previsto che possono essere sempre introdotte in giudizio nuove domande e nuovi mezzi di prova in tema di affidamento e di mantenimento dei figli minori.

Analogamente possono essere presentate nuove domande di contributo economico i favore del richiedente o dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente. Per tutte tali circostanze saranno anche ammessi nuovi mezzi di prova atti a dimostrare il mutamento delle circostanze *medio tempore* intervenute.

Regime speciale riceve dall'art. 473 bis.21 l'udienza di comparizione delle parti che, alla stessa stregua di ciò che accade per il rito lavoro (art. 420 cpc), prevede la comparizione personale delle parti, che non possono esimersi da tale onere senza giustificato motivo. Invero, la mancata

osservanza di tale precetto, costituisce comportamento valutabile dal giudice, in ossequio al dettato del secondo comma dell'art. 473 bis.21 e dell'art. 473 bis.18.

Alla stessa stregua del processo del lavoro, il giudice è chiamato a formulare una motivata proposta conciliativa della controversia. Va, però, rilevato che, mentre nel caso che ci occupa, questa è una facoltà data al giudice della quale lo stesso può avvalersi o no, nel rito del lavoro l'art. 420 impone al giudice l'obbligo di formulare una ipotesi di conciliazione.

L'eventuale raggiungimento tra le parti di una ipotesi conciliativa, consente al giudice di terminare la fase istruttoria ed emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti necessari, rimettere la causa in decisione (cfr, art. 473 bis.21, comma 3).

Se la conciliazione non riesce, il giudice, emessi i provvedimenti resisi necessari, nell'interesse delle parti e dei figli, prosegue la fase istruttoria e, quando ritiene la causa matura per la decisione, anche senza la assunzione di mezzi di prova, rimette al collegio per la decisione.

Invero, come ricordato in precedenza la decisione in questo tipo di rito deve essere presa collegialmente (art. 473 bis.22, comma 4).

L'art. 473 bis.25 prevede uno specifico regime per la consulenza tecnica d'ufficio, che anche in questo rito conserva il suo ruolo di ausiliare del giudice, ma vede enfatizzarsi le procedure dal consulente poste in essere con particolare riferimento alla consulenza psicologica, anche nei confronti del minore, in quest'ultimo caso, curando di rispettare le precauzioni previste dal Legislatore per l'ascolto dello stesso (cfr, artt. 473 bis.4, 473 bis.5).

Una specifica procedura è dettata dall'art. 473 bis. 26 anche per la nomina di esperti da affiancare ai consulenti tecnici d'ufficio, detti esperti su accordo delle parti possono essere individuati anche al di fuori dell'albo dei consulenti tecnici.

Il Collegio o il giudice delegato per questi incombenzi, detta i quesiti da rivolgere al consulente tecnico d'ufficio e ove esistenti ai suoi ausiliari. Il giudice mantiene il controllo delle risultanze delle operazioni peritali, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento e nel caso in cui sorgano questioni circa i poteri del consulente e/o dei suoi ausiliari, rimane titolare del diritto di dirimere tali questioni fornendo i chiarimenti richiesti e ponendo in essere i provvedimenti necessari.

Analogamente a quanto accade nel processo del lavoro e nel rito previdenziale, nei quali possono essere assunte informazioni dagli organismi sindacali e dai patronati, in questo specifico rito è possibile per il giudice coinvolgere i servizi sociali ed ottenere da essi specifiche relazioni. In queste relazioni, come anche nel portato della consulenza tecnica o nelle analisi degli ausiliari del CTU, sarà necessario tenere ben distinte la descrizione dei fatti dalle valutazioni soggettive (cfr, art. 473 bis.26, comma 2; art. 473 bis.27, comma 2).

12. Decisione della causa.

Chiarisce l'art. 473 bis. 28 che il giudice, esaurita l'istruzione fissa davanti a se l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti un primo termine, non superiore a sessanta giorni, prima dell'udienza di decisione per il deposito di note scritte e di precisazione delle

conclusioni, un secondo termine non superiore a trenta giorni antecedenti l'udienza di decisione, nel quale le parti possono depositare le loro comparse conclusionali, un terzo termine non superiore a quindici giorni antecedenti l'udienza per il deposito di memorie di replica.

Non è prevista la discussione della causa, mentre la sentenza deve essere depositata nei successivi sessanta giorni. Detto termine, come tutti quelli destinati ad operare nei confronti dei giudici, non è perentorio, tuttavia, dopo la modifica dell'art. 111 della Costituzione, nel quale si fa espresso riferimento alla ragionevole durata dei processi, è ipotizzabile che detto termine vada considerato precettivo e pertanto, il suo eventuale mancato rispetto, dovrà essere motivato ed in assenza di una valida giustificazione, tale ritardo potrà essere valutato ai fini degli avanzamenti di carriera dei magistrati.

La sentenza così resa, come vedremo nei paragrafi successivi, potrà essere impugnata con ricorso innanzi alla Corte d'Appello (cfr, art. 473 bis.30).

13. I provvedimenti temporanei ed urgenti.

Gli articoli 473 bis. 22, 473 bis.24 e 473 bis.29 dando vita una specifica fase cautelare per questo tipo di rito, prescrive la emanazione da parte del giudice di provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli, con i quali viene disposto l'obbligo del versamento di un contributo economico, che costituisce titolo esecutivo e consente l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Tali provvedimenti possono essere modificati e revocati dal Collegio o dal giudice all'uopo delegato in presenza di fatti sopravvenuti o delle risultanze di ulteriori accertamenti istruttori. Analogamente a quanto avviene

per il rito cautelare uniforme, il Legislatore ha previsto, con l'art. 473.24, il reclamo avverso tali provvedimenti. Detto reclamo dovrà essere proposto con ricorso alla Corte d'Appello. Invece, avverso i provvedimenti emessi dal giudice nel corso della causa che sospendono o limitano la responsabilità genitoriale ed avverso i provvedimenti che dispongono sostanziali modifiche all'affidamento e alla collocazione dei minori, il reclamo, da proporsi entro il termine perentorio di 10 giorni, deve essere proposto innanzi al giudice di merito, in composizione collegiale.

A norma del quarto comma dell'art. 473 bis.24, il Collegio assicurato il contraddittorio tra le parti entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca, il provvedimento reclamato, provvedendo anche sulle spese. Il giudice, ai fini della decisione, può assumere, se lo ritiene, sommarie informazioni. Il provvedimento reso è immediatamente esecutivo.

Al riguardo appare, assai interessante, la previsione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 473 bis.24, in virtù della quale, avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di sostanziali modificazioni della responsabilità genitoriale e/o sostanziali mutazioni dell'affidamento o della collocazione del minore, è ammesso il solo ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di provvedimenti che statuiscono sulla libertà personale.

14. L'appello.

La seconda sezione del capo II che regola il procedimento in esame, individua la normativa che presiede al giudizio d'appello.

Come già anticipato in precedenza, l'appello pur proponendosi con ricorso deve contenere le indicazioni previste dall'art. 342 cpc, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, vale a dire che esso deve contenere le indicazioni prescritte dall'art. 163, del codice di rito e deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato; 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

In particolare la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Il Presidente della Corte d'Appello, entro 5 giorni dall'esito del deposito del ricorso, con proprio provvedimento, nomina il relatore, fissa l'udienza di comparizione e trattazione della causa, detta il termine entro il quale la parte che ha proposto l'appello deve provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto presidenziale all'appellato. Tra la data di notificazione del ricorso e del decreto e quella dell'udienza, deve intervenire un termine non inferiore a 90 giorni, termine che può essere elevato a 150 in caso di notifica da effettuarsi all'estero.

Al fine di velocizzare i tempi di giudizio di gravame, il Presidente acquisisce d'ufficio le relazioni aggiornate dei servizi sociali o sanitari eventualmente incaricati ed ordina alle parti di depositare la documentazione contabile aggiornata, prevista dall'art. 473.12, terzo comma.

La parte appellata deve costituirsi almeno 30 giorni prima dell'udienza mediante deposito della comparsa di costituzione con la quale deve operare le sue difese in modo chiaro e specifico. Con la stessa comparsa l'appellato può, pena di decadenza, proporre il proprio appello incidentale, avendone i requisiti.

Anche in questa fase del giudizio, analogamente a quanto accade per il primo grado, è consentito all'appellante di depositare, 20 giorni prima dell'udienza, la propria memoria di replica, mentre l'appellato può replicare ad essa con memoria da depositare entro il termine perentorio (come il precedente) di almeno 10 giorni anteriori all'udienza di discussione.

Nel giudizio di appello il pubblico ministero, al quale pure deve essere notificato il ricorso in appello, a norma dell'art. 473 bis.33, interviene in giudizio depositando le proprie conclusioni 10 giorni prima dell'udienza. Se è necessario ammettere nuove prove, la Corte d'Appello con ordinanza detta i provvedimenti per la loro assunzione, indicando, eventualmente, il giudice relatore per tale incombenza.

E' importante rilevare come il Legislatore delegato, con l'art. 473 bis.35, innovando specificamente, per questa tipologia di materia, il dettato dell'art. 345 cpc limita il divieto di proporre domande nuove alle sole ipotesi afferenti ai diritti disponibili, mentre per quelli indisponibili detta limitazione non opera.

Se la causa è matura per la discussione, senza la necessità di assumere nuovi mezzi di prova, dopo la relazione orale del relatore e dopo la discussione (in questo grado giudizio espressamente previsto), trattiene la causa in decisione. Se le parti lo richiedono fissa un termine per il deposito di note difensive e rinvia la causa ad altra udienza, nella quale presumibilmente la vertenza verrà trattenuta in decisione senza ulteriore discussione.

Come accade per il giudizio di primo grado anche in appello la sentenza dovrà essere depositata nei sessanta giorni successivi alla udienza. Anche questo termine come quello previsto al processo di primo grado, non può valutarsi perentorio, ma anche per esso vale quanto precisato nel paragrafo precedente circa la sua cogenza.

15. Rito semplificato di separazione e di divorzio.

Infine, la lettera h) del comma 23, prevede la delega per l'introduzione di "un unico rito (semplificato) per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio": detto rito dovrà essere modellato sul procedimento dall'art. 711 del codice di rito civile (attualmente previsto per la separazione di coniugi).

L'esame specifico di detta delega, segnatamente, l'esame del punto hh) del comma 23, suscita non poche perplessità sul presupposto che la conciliazione, elemento essenziale nelle vicende di famiglia, è rimessa a una mera dichiarazione scritta contenente la volontà delle parti di non volersi riconciliare. La banalizzazione di un elemento così rilevante, in tema di famiglia, non può che

suscitare notevoli perplessità, perché verrebbe meno in questo tipo di giudizi un importante momento di razionalizzazione della vertenza.

E', infine, previsto il riordino della normativa relativa all'art. 709 ter cpc., all'art. 714 c.p.c. e 720 bis c.p.c (lettere mm e oo). Invero, in relazione a quest'ultima notazione non può tacersi la perplessità sollevata dalla circostanza che, in riferimento all'art. 709 ter, è già stata operata una modifica del terzo comma di esso, contenuta nel comma 33, dell'art. 1, della legge 206 del 2021 e detta modifica sarà già operativa di effetti a far data dal 22 giugno 2022. Invero, sarebbe stato preferibile operare, preventivamente, tutte le modifiche all'art. 709 ter così come suggerito dalla lettera mm) del comma 23, solo dopo tali complessive modifiche dare attuazione all'intero articolo del codice di rito civile.

16. Le modifiche, in tema di persone, minori e famiglia, che sono entrate in vigore il 22 giugno 2022.

Come ricordato, in precedenza, parte della normativa, relativa al tema della tutela delle persone dei minori e della famiglia, ha avuto un'applicazione anticipata essendo entrata in vigore il 22 giugno 2022, vale a dire 180 giorni dopo la vigenza della legge n. 206 del 2021. Segnatamente sono entrate in vigore nel mese di giugno 2022 le norme previste dai commi 27, 28, 30, 31, 33 e 35.

Passando, dunque, all'analisi specifica dei commi sopra ricordati: il comma 27, dell'unico articolo di cui si compone la legge in esame, ha previsto alcune modificazioni all'articolo 403 del codice civile. Come è noto l'articolo 403 del codice civile reca disposizioni in tema di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. E' da ricordare che tale articolo aveva già subito una modificazione all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 184 del 1983, relativa alle procedure di adozione. Si prevedono, ora, alcune modifiche sia del primo comma che viene sostituito con il

seguente *“quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque urgenza di provvedere, la pubblica autorità a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.”*. Come si vede è stata descritta, meglio specificandola, tutta la parte iniziale del primo comma dell’articolo 403 c.c., lasciando ai commi successivi ulteriori puntualizzazioni al riguardo. In particolare il secondo comma ricorda che *“la pubblica autorità che ha adottato il provvedimento ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nelle cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza”*. Il comma prosegue dettando le regole della procedura in esame, prevista esclusivamente per la tutela del minore.

Il terzo comma, aggiunto all’originario ordito dell’articolo 403 c.c., consente al pubblico ministero, ove non ritenga di revocare il provvedimento di collocamento, di chiedere al Tribunale per i minorenni la convalida del suo provvedimento consentendo, eventualmente, allo stesso P.M. di formulare richieste ai sensi dell’articolo 330 e seguenti del codice civile sostanziale (provvedimenti in tema di decadenza dalla responsabilità genitoriale e/o di reintegrazione in essa, articolo 332).

Il quarto comma detta le regole ed i tempi con i quali il Tribunale per i minorenni provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento emesso dal pubblico ministero, richiesta operata con ricorso, integrante la nomina, eventuale, di un curatore speciale del minore (curatore di cui la legge n. 206 del 2021 si occupa con i successivi commi 30 e 31, di cui si dirà nei paragrafi successivi). Con lo stesso provvedimento il Presidente del Tribunale fissa l’udienza di comparizione delle parti, innanzi al Tribunale medesimo, nel termine di quindici giorni. Il ricorso del pubblico ministero ed il decreto di fissazione dell’udienza del Tribunale sono notificati, entro quarantotto ore, agli esercenti la responsabilità genitoriale ed all’eventuale curatore speciale, se nominato. La notificazione dovrà essere effettuata su impulso ed a cura del pubblico ministero, che può avvalersi, per tale incombenza, della polizia giudiziaria.

Il quinto comma, del novellato articolo 403 c.c., prescrive che *“all’udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede, inoltre, all’ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l’ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il Tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimento nell’interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà disposizione per l’ulteriore corso del procedimento”*.

Il provvedimento del Tribunale, da comunicarsi immediatamente, a cura della cancelleria, può essere impugnato nel termine perentorio di dieci giorni dal pubblico ministero, dagli esercenti la responsabilità genitoriale e (se nominato) dal curatore speciale. Il provvedimento di reclamo, regolato dall’articolo 739 c.p.c. dovrà essere proposto innanzi alla Corte di Appello territorialmente competente.

Con il settimo comma del novellato articolo 403c.c. il legislatore ha previsto che il provvedimento, emesso dalla pubblica autorità, perde efficacia se la trasmissione degli atti, la richiesta di convalida ed i decreti del Tribunale per i minorenni non verranno effettuati entro i termini tassativamente previsti dalla normativa.

Infine, l’ultimo comma del novellato articolo prevede che in caso di collocazione del minore in una comunità di tipo familiare, trovino applicazione le norme dettate per l’affidamento familiare.

L’entrata in vigore anticipata di questa specifica procedura, pur trovando giustificazione nella delicatezza del tema trattato, lascia sopravvivere le perplessità già anticipate in precedenza, poiché si tratta di dare preventiva attuazione ad un sistema che, a deleghe espletate, sarà completamente rivisitato ed, in parte riscritto, con il rischio che l’anticipata entrata in vigore possa ingenerare confusione.

17. Il curatore speciale del minore.

I commi trenta e trentuno, al fine di dare concretezza a quanto previsto dal modificato articolo 403 c.c., prevedono l'inserimento, nell'ambito dell'articolo 78 del codice di rito civile relativo al curatore speciale, di una nuova figura giuridica, quella del curatore speciale del minore.

Invero, l'aggiunta operata all'articolo 78 così dispone *“Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del provvedimento: 1. Con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro; 2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184; 3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precludere l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; 4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni. In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato”*.

Per dare integrazione e concreta attuazione all'aggiunta operata all'articolo 78 c.p.c. il successivo comma 31 prevede di adottare alcune modifiche ed integrazioni anche all'articolo 80 del codice di procedura civile. Come è noto l'articolo 80 c.p.c. ha ad oggetto il provvedimento di nomina del curatore speciale: esso viene, pertanto, così integrato, dalle norme che troveranno applicazione, a far data del 22 giugno 2022, con l'aggiunta, nella parte finale del primo comma, della seguente dizione *“se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche, di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede”*.

Inoltre, è stato previsto un terzo comma dell'articolo 80 c.p.c. in virtù del quale il giudice è in grado di attribuire, con il provvedimento di nomina, al curatore speciale puntuali poteri di rappresentanza sostanziale. E' previsto, che il curatore speciale del minore proceda al suo ascolto, anche se non

appaiono chiarissime le regole che egli deve seguire nel fare ciò. E' ipotizzabile che il curatore speciale del minore debba applicare, al riguardo, le regole già definite per l'ascolto dei minori.

E' prevista, infine, una procedura di revoca del curatore per gravi inadempienze o poiché sono venute meno le emergenze che hanno portato alla sua nomina. Legittimato a proporre detta istanza di revoca è anche il minore, ultra quattordicenne, oltre ai genitori esercenti la potestà, all'eventuale tutore ed al pubblico ministero, i quali, pure, sono legittimati a richiedere la revoca nei casi in precedenza ricordati.

Invero, un altro profilo che dovrà essere, necessariamente, chiarito con l'attuazione della delega è relativo al ruolo del curatore speciale del minore, che sia anche avvocato.

In primo luogo è necessario ricordare che le specifiche competenze richieste al curatore speciale del minore è necessario che in ogni Tribunale per le persone, i minori e la famiglia, sia circondariale, che distrettuale, venga dettato un apposito elenco nel quale inserire i soggetti aventi i requisiti per ricoprire tale delicato compito (requisiti che vanno nel tempo coltivati attraverso appositi corsi di aggiornamento).

Se nell'elenco sono ricompresi anche alcuni iscritti all'ordine degli avvocati, sarà necessario ben definire le diverse competenze.

Invero, bisognerà prevedere una specifica autorizzazione ad agire nell'interesse del beneficiario anche nelle ipotesi in cui il curatore speciale del minore sia anche avvocato.

L'entrata in funzione del curatore speciale del minore, in maniera anticipata rispetto al contesto generale, non può che far rilevare alcune ulteriori distonie, oltre a quella in precedenza indicata, che è augurabile che la futura normativa, una volta attuata nella sua interezza, possa rimediare. Ad esempio, nulla si dice circa la quantificazione del compenso del curatore speciale del minore, ed in capo a chi debbano porsi le spese per tale attività.

18. La modifica all'articolo 709 ter c.p.c.

L'articolo 709 ter c.p.c., introdotto nel nostro sistema processuale con la legge n. 54 del 2006 e successivamente modificato con il decreto legislativo n. 154 del 2013, ha ad oggetto la risoluzione delle controversie insorte tra i coniugi in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o alle modalità dell'affidamento del minore.

Detto articolo viene ora modificato, dal comma 33, dell'unico articolo di cui si compone la legge n. 206. La modalità così sostituisce il precedente punto n. 3: *“disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614 bis”*. Detta integrazione è evidentemente finalizzata a dare efficacia all'*astrainte* contenuto nell'articolo 614 bis c.p.c., dando maggior chiarezza ad una fattispecie che in precedenza non appariva utilmente attuabile alla luce del testo originario.

Invero, le considerazioni critiche che questa modifica suscita non sono legate ad essa, della quale si condivide totalmente il contenuto; e che si è resa necessaria a seguito delle pronunce giurisprudenziali relative all'articolo 614 bis c.p.c; piuttosto, le perplessità sono suscitate dalle disposizioni transitorie contenute nel comma 28, alla luce delle quali, non essendo state ancora definite le competenze del nuovo Tribunale le persone, i minori e la famiglia, può individuarsi il rischio di foro shopping, tra giudice ordinario ed il Tribunale per i minori, realizzando preventivamente la pendenza del procedimento presso uno dei due giudici e radicando così la competenza innanzi a lui.

Si giunge, quindi, all'aberrante conclusione di avere due giudici entrambi muniti di competenza.

Va, comunque, ricordato che questa anomalia terminerà con il completamento della delega (24 dicembre 2022) che istituirà il Tribunale per la persona, i minori e la famiglia.

19. Le ADR in materia familiare.

A) La negoziazione assistita

Il comma 35, dell'unico articolo di cui si compone la legge n. 206 del 2021, modifica (ampliandone l'ambito di applicazione) la tematica della negoziazione assistita in tema di famiglia.

Con il nuovo comma 1 bis, dell'articolo 6 della legge n. 162 del 2014, si aggiungono a quanto già oggetto di negoziazione (la soluzione consensuale della separazione, del divorzio o dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio) anche le questioni finalizzate a regolare le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori ovvero di quelli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio. Sarà, inoltre, possibile, con detta procedura, modificare le condizioni in precedenza definite.

Nella disposizione in parola è prevista anche la possibilità di utilizzare la convenzione di negoziazione per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, nonché degli alimenti in base al disposto dell'art. 413 c.c.

La procedura potrà essere usata anche per la modifica di dette disposizioni.

La norma rientrante tra quelle in vigore, a partire dal 22 giugno 2022, pone fine ad un vuoto di tutela per i figli di genitori non coniugati e, ad un tempo, risolve il quesito dello scioglimento delle unioni civili (legge n. 76 del 2016) che potrà essere realizzato anche attraverso la convenzione di negoziazione assistita.

Tale modifica va accolta positivamente perché contribuisce a colmare rilevanti vuoti di tutela.

B) Gli effetti obbligatori dei trasferimenti immobiliari.

Altro importante rilievo è che, a seguito della modifica apportata dalla legge n. 206 del 2021 all'articolo 6 della legge n. 162 del 2014, che aveva convertito il D.L. n. 132 del 2014, gli accordi cui si è pervenuti a seguito di una procedura di negoziazione assistita “possono contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori” (comma 4, lettera u dell'articolo 1).

Tale integrazione recepisce le indicazioni della Suprema Corte che con due successive pronunce (25 ottobre 2019, n. 27409 e 29 luglio 2021, n. 21761) aveva chiarito che la procedura di negoziazione implica una “definizione globale” della crisi familiare, insindacabile del giudice ed a tale definizione ben possono “contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori”. Il verbale di negoziazione redatto assume, dunque, valenza di atto pubblico a norma dell’art. 2699 c.c. e costituirà, dopo l’omologazione, valido titolo per la trascrizione, in virtù del disposto dell’art. 2657 c.c.

Sarà poi il cancelliere a dover dar corso a tale procedura con la collaborazione delle parti sulle quali è imposto l’obbligo di trasmissione degli originali degli atti.

C) La mediazione familiare.

La lettera o) del comma 23, dell’articolo 1 della legge n. 206 del 2021, delega l’esecutivo a “prevedere che l’attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge del 14 gennaio 2013, n. 4”. Come si vede la delega determina una ampia mutazione delle regole che presiedono a tale figura attualmente affidata alla normativa relativa alle professioni non organizzate in ordini o collegi.

La successiva lettera p), del medesimo comma, invita il Governo, all’atto dell’espletamento della delega, “a prevedere l’istituzione, presso ciascun tribunale, di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge n. 4/2013, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco” (vedi, sul punto, gli articoli 4 e 5 della legge n. 14 del 2013).

Inoltre, riprendendo il concetto, in precedenza già espresso sub o), la legge n. 206 richiama la necessità di “adequata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e violenza contro le donne e di violenza domestica”. Inoltre,

dovrà prevedersi che i mediatori familiari abbiano l'obbligo di interrompere la loro opera nel caso in cui emerga una qualsiasi forma di violenza.

Tali nuove regole, per le quali non è prevista una anticipata attivazione, in quanto esse dovranno seguire i tempi della delega generale, di cui al comma 1 della legge n. 206/2021, vale a dire il 24 dicembre 2022, necessitano di qualche ulteriore riflessione e di un più stretto coordinamento con le altre norme sia sostanziali, che processuali.

Attualmente, l'unico riferimento al tema della mediazione familiare nel codice civile è rinvenibile nell'art. 337 opties, che ha sostituito, a seguito dell'avvento del decreto legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154, il precedente articolo 155 sexies c.c., che pure era stato inserito nell'ordito del codice civile soltanto nel 2006, con la legge n. 54. Nel codice di rito civile, invece, non vi è nessun espresso riferimento alla figura del mediatore familiare.

Alla luce di ciò sarà, dunque, necessario, all'atto dell'espletamento della delega, coordinare le norme sopra ricordate con quanto previsto al punto n) del comma 23 dell'unico articolo di cui si compone la legge 206. In particolare se – se come appare dal testo della legge delegante – si voglia fare di questa nuova figura professionale un supporto stabile all'attività del giudice del costituendo Tribunale delle persone, dei minori e della famiglia.

20. L'ufficio del processo per il Tribunale per le persone, per i minori e per la famiglia.

I commi 18 e 19, dell'articolo 1 della legge n. 206 del 2021, prevedono che nell'esercizio della delega si operino integrazioni e modifiche all'ufficio del processo anche in merito alle disposizioni contenute nell'art. 16 octies del decreto legge n. 179 del 2012, convertito con la legge n. 221 del 17 dicembre 2012, nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017.

Le funzioni che, all'atto dell'espletamento della delega, saranno assegnate all'Ufficio del processo con l'espressa finalità di “incrementare la capacità produttiva dell'ufficio ad abbattere l'arretrato ed a prevenirne la formazione” anche mediante una attività di supporto ai giudici per l'ottimale utilizzo

degli strumenti informatici, fungendo da “ufficio di collegamento” tra l’attività del magistrato e quella del cancelliere. Predisposizione di analisi giurisprudenziali di legittimità e di merito a supporto del processo.

Tale attività dovrà essere svolta sotto il coordinamento di uno o più magistrati dell’ufficio ad opera di personale specificamente formato ad espletare i compiti ad esso assegnati.

Fatto positivo di queste previsioni, relative all’ufficio del processo, è che per la prima volta, dopo tante riforme a costo zero (che spesso producono lo stesso risultato del costo) il Ministero è autorizzato “*ad assumere, con decorrenza primo gennaio 2023, un contingente di 500 unità di persone*” con contratto di lavoro a tempo indeterminato, quindi non degli avventizi, ma professionisti all’uopo specializzati (comma 19).

Come si vede si tratta di un ruolo fondamentale per accelerare i tempi dei giudizi e per abbattere il gravoso peso dell’arretrato in ossequio alle finalità del P.N.R.R.. Tale rilevante ruolo troverà spazio anche presso il neo costituito Tribunale per le persone, i minori e la famiglia.

Invero, nel ridisegnare le competenze del nuovo Tribunale, in particolare definendo quelle assegnate al Tribunale in sede distrettuale, da quelle attribuite alle sedi circondariali del Tribunale medesimo rilevante ruolo dovrebbe assumere l’ufficio del processo, che collocandosi in un contesto di nuovo conio, dovrà essere specificatamente preparato al ruolo ad esso assegnato. Analogamente a ciò che accade per i magistrati è auspicabile che le regole, la cui scrittura è attribuita alla delega, prevedano, anche per i componenti di questi uffici la stabilità nel ruolo, che come si è detto in precedenza dovrà dar vita ad un utile anello di congiunzione tra i giudici e la gestione amministrativa degli uffici.

21. Profili deontologici.

Il comma 21, dell’unico articolo di cui si compone la legge 206 del 2021 prevede l’invito alla realizzazione di modifiche relative al codice di procedura civile finalizzate a “rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi” nel rispetto dei principi che, in questa sede, è opportuno

di seguito ricordare: “a) prevedere il riconoscimento dell’Amministrazione della giustizia quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata e, conseguentemente, specifiche sanzioni a favore della cassa delle ammende; b) prevedere conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto non giustificato di consentire l’ispezione prevista dall’articolo 118 del codice di procedura civile e nei casi di rifiuto o inadempimento non giustificati dell’ordine di esibizione previsto dall’articolo 210 del medesimo codice; c) prevedere la fissazione di un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale la pubblica amministrazione, cui sono state richieste informazioni ai sensi dell’articolo 213 del codice di procedura civile, deve trasmetterle o deve comunicare le ragioni del diniego”.

Come è facile comprendere questi particolari aspetti della delega tendono a realizzare una più ampia collaborazione finalizzata al funzionamento della macchina processuale. In particolare, nel campo della tutela delle persone dei minori e della famiglia gli aspetti di mutua collaborazione tra i vari protagonisti del giudizio, assumono rilievi di notevole importanza.

E’ auspicabile, pertanto, che tale sistema di tutela, che troverà la definizione complessiva delle sue regole soltanto al momento dell’espletamento della delega contenuta nel comma 1 dell’articolo in esame, quindi entro la data del 24 dicembre 2022, possa dar vita ad un sistema equilibrato e ben bilanciato tra tutti i protagonisti di questo tipo di processo. In particolare, agli avvocati è richiesto un ulteriore incremento di capacità mediazionali e di collaborazione reciproca. Basti pensare, al riguardo, alle incrementate possibilità legate al nuovo spazio consentito alla negoziazione assistita ed alla mediazione.

22. Conclusione.

In conclusione, nel più ampio ambito della delega, finalizzata alla semplificazione ed accelerazione dei tempi dei giudizi, nonché all’abbattimento dell’arretrato (che oggi costituisce una pesante “palla al piede” del sistema giustizia), va salutata positivamente la creazione del nuovo Tribunale per le

persone, per i minori e per la famiglia, che completa un cinquantennale iter di pensiero e che, soprattutto, pone fine ad una eccessiva parcellizzazione delle competenze in tema di famiglia.

Inoltre, va salutata positivamente anche la volontà del legislatore di attribuire maggiori professionalità ai giudici operanti in tale settori. Così come la possibilità di far coadiuvare i magistrati da strutture adeguate, sia sotto il profilo professionale, che tecnologico.

E' ora compito del legislatore delegato porre rimedio alle distonie che potranno verificarsi a causa della entrata in vigore anticipata (22 giugno 2022) di alcuni istituti relativi alla tutela della famiglia e dei minori. Se verranno eliminate dette discrepanze, sarà possibile fruire di un sistema di tutela più efficace ed idoneo, posto in linea con gli standard europei e con le esigenze dei cittadini.